

**A.S. 2469 recante *Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

**Contributo della Società Italiana di Neurologia in materia di  
selezione della dirigenza sanitaria (art. 18)**

In linea con la necessità indicata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di *ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri*, l'articolo 18 del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (A.S. 2469) modifica la disciplina vigente in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, le modifiche riguardano la composizione della commissione incaricata di selezionare i candidati, la soppressione della possibilità di scelta, da parte del direttore generale dell'ente o azienda, di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio, nonché gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

La composizione delle commissioni esaminatrici per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario di struttura complessa degli enti e delle aziende ospedaliere del SSN è disciplinata dall'articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Tale disposizione prevede che la commissione d'esame sia composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire. In particolare, tali componenti sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo che raccoglie gli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

Pur intervenendo sulla normativa vigente con finalità di valorizzazione del merito e maggiore imparzialità, il citato articolo 18 mantiene, tuttavia, dei profili di illegittimità costituzionale nella composizione delle commissioni esaminatrici. La norma citata, infatti, ai fini della composizione delle commissioni, continua a considerare i soli dirigenti di secondo livello iscritti nei ruoli regionali, escludendo i professori universitari titolari di analoghi incarichi presso aziende sanitarie universitarie. In questo modo, la disposizione riduce irragionevolmente il numero dei soggetti sorteggiabili dotati delle adeguate competenze e professionalità, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Al fine di rendere la disposizione in esame il più possibile inclusiva, ricomprendendo anche i professori universitari, la proposta emendativa in esame intende estendere gli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa da cui sorteggiare i componenti delle commissioni concorsuali, annoverando tutti coloro che ricoprono analoghi incarichi presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, anche se trasformati in fondazioni, e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN.

**Proposta emendativa all'articolo 18**

*All'art. 18, comma 1, le parole "appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale." sono sostituite dalle seguenti " , anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

## Confronto sinottico

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal Ddl per il mercato e la concorrenza	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dalla proposta emendativa
<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>(Selezione della dirigenza sanitaria)</i></p> <p>1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:</p> <p>a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa <del>appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.</del> Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;</p> <p>[...]</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>(Selezione della dirigenza sanitaria)</i></p> <p>1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:</p> <p>«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:</p> <p>a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa, <b>anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</b> Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;</p> <p>[...]</p>